

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|                     |   |
|---------------------|---|
| (NA) MARINARI       | Presidente  |
| (NA) CARRIERO       | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (NA) BLANDINI       | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (NA) RISPOLI FARINA | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) BARTOLOMUCCI   | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore RISPOLI FARINA MARILENA

Nella seduta del 13/10/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Estinti anticipatamente tre contratti di finanziamento il cliente, in sede di reclamo, contestava la mancata retrocessione delle quote di oneri finanziari e assicurativi non maturati. Insoddisfatto dei riscontri, reitera la domanda ai fini dell'accertamento del diritto alla restituzione delle diverse voci di costo relative alle commissioni e al premio assicurativo in misura proporzionale alla durata del finanziamento.

Costitutosi, il resistente – precisata la propria qualità di mandatario di altri intermediari - declina la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle commissioni e deduce, in ogni caso, la natura *up front* delle stesse. Declina, del pari, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al premio assicurativo. Conclude per l'infondatezza nel merito del ricorso.

### DIRITTO

In via pregiudiziale è infondata l'eccezione di parte resistente avente a oggetto la supposta sua carenza di legittimazione passiva in quanto la conclusione del rapporto di

finanziamento impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti, di guisa che la società mandataria, in forza del contratto che la lega alla mandante, non può certamente essere considerata estranea al rapporto o mera custode di quest'ultima.

Nel merito, dalla documentazione versata in atti risulta che le commissioni finanziarie (versate con riguardo al primo contratto, n. 09101969), remunerano indistintamente attività tanto *up front* quanto *recurring* (es. gli oneri per la convertibilità da variabile in fisso del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione).

A tale riguardo, muovendo dall'assenza tanto in sede di disciplina primaria quanto in sede di disciplina secondaria di precise e vincolanti regole in punto di metodologie di calcolo delle quote di premio assicurativo accessorio al contratto di finanziamento (o anche di commissioni relative al periodo residuo), i consolidati indirizzi di questo Collegio sono stati nel senso di ritenere che quello proporzionale è un mero criterio di *default* (*scilicet*, suppletivo) al quale fare riferimento in assenza di diversa metodologia di calcolo adottata dall'intermediario purché esente da vizi logici e/o da manifesta irragionevolezza. La pronuncia n. 6167/2014 del Collegio di coordinamento invece espressamente stabilisce che criteri della specie non appaiono conformi a ragionevolezza. Facendo doverosa applicazione di tale indirizzo interpretativo, discende a favore del ricorrente, in applicazione del diverso criterio proporzionale alla durata del contratto, il diritto alla retrocessione di 5.527,85 euro in aggiunta a quanto già rimborsato.

Del pari, quanto alle commissioni alla mandataria (secondo e terzo contratto), e a quelle all'agente/mediatore (unitariamente descritte e identiche tra loro), la documentazione contrattuale ricomprende attività manifestamente *recurring* (quali il rinvio ad "ogni altra attività prestata", ritenuta *recurring* dalla menzionata pronuncia n. 6167/2014). Da ciò il conseguente diritto al rimborso della relativa voce di costo col metodo proporzionale, rispettivamente per 1.232,98 e 508,08 euro (contratto n. 51112) e per 1.018,70 e 588,00 euro (contratto n. 51111), al netto di quanto già retrocesso.

Quanto ai premi assicurati, va ribadita la particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte: mutuo da un lato; polizza assicurativa dall'altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincronicamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell'assicurare al sovvenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell'intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere "risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria" (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all'altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell'altro, e così via. Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia,

complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvengano puntuale riscontro nell'accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle "linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento". Non consta che tali principi siano stati dal resistente osservati. Da tanto consegue il diritto del cliente al rimborso delle relative quote di premio per il periodo di copertura non goduto in esito all'estinzione anticipata del finanziamento, calcolate rispettivamente (sempre in applicazione del criterio proporzionale) in 508,87; 784,21 e 657,80 euro. Tanto determina l'obbligo restitutorio del complessivo importo di 10.827,23 euro.

#### **P.Q.M.**

**In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 10.827,23.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI